



CITTA' DI ISERNIA
Medaglia d'Oro

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Approvato dal Consiglio Comunale di Isernia,
con Deliberazione N° 27 del 08/04/2004.*

*Modificato e integrato dal Consiglio Comunale
con Deliberazione
N° 95 del 30/11/2004 – N° 39 del 13/07/2009*

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Consiglieri comunali.....	pag. 4
Art. 2 - Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano	pag. 4
Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio.....	pag. 4

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 - Costituzione e composizione.....	pag. 5
Art. 5 - Presa d’atto del Consiglio.....	pag. 5
Art. 6 - Conferenza dei capigruppo.....	pag. 5

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 – Istituzione e composizione.....	pag. 6
Art. 8 – Notizie sulla costituzione.....	pag. 6
Art. 9 – Insediamento.....	pag. 6
Art. 10 – Convocazione.....	pag. 6
Art. 11 – Funzionamento – Decisioni.....	pag. 6
Art. 12 – Segreteria – Verbalizzazioni.....	pag. 6
Art. 13 – Assegnazioni affari.....	pag. 6
Art. 14 – Sedute delle commissioni.....	pag. 8
Art. 15 – Commissioni di garanzia e di controllo.....	pag. 8

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 16 – Adunanze del Consiglio.....	pag. 9
Art. 17 – Sede riunioni.....	pag. 9
Art. 18 – Sessioni.....	pag. 9
Art. 19 – Convocazione.....	pag. 9
Art. 20 – Seduta di prima convocazione.....	pag. 10
Art. 21 – Seduta seconda convocazione.....	pag. 10
Art. 22 – Partecipazione degli assessori.....	pag. 11
Art. 23 – Ordine del giorno.....	pag. 11
Art. 24 – Sedute – Adempimenti preliminari.....	pag. 11
Art. 25 – Pubblicità delle sedute.....	pag. 12
Art. 26 – Adunanze segrete.....	pag. 12
Art. 27 – Adunanze aperte.....	pag. 12
Art. 28 – Udienze conoscitive.....	pag. 13

TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 29 – Ordine durante le sedute.....	pag. 14
Art. 30 – Sanzioni disciplinari.....	pag. 14
Art. 31 – Tumulto in aula.....	pag. 14
Art. 32 – Comportamento del pubblico.....	pag. 14
Art. 33 – Prenotazione per la discussione.....	pag. 15
Art. 34 – Svolgimento interventi.....	pag. 15
Art. 35 – Ordine di trattazione degli argomenti.....	pag. 15
Art. 36 – Durata degli interventi.....	pag. 16
Art. 37 – Presentazione emendamenti.....	pag. 16
Art. 38 – Discussione emendamenti.....	pag. 16
Art. 39 – Questioni pregiudiziali e sospensive.....	pag. 17
Art. 40 – Fatto personale.....	pag. 17
Art. 41 – Dichiarazioni di voto.....	pag. 17
Art. 42- Verifica del numero legale.....	pag. 17
Art. 43 – Votazione.....	pag. 18
Art. 44 – Irregolarità nella votazione.....	pag. 18
Art. 45 – Verbalizzazione riunioni.....	pag. 18
Art. 46 – Revoca e modifica deliberazioni.....	pag. 19
Art. 47 – Segretario – Incompatibilità.....	pag. 19

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 48 – Diritto all’informazione dei consiglieri.....	pag. 20
Art. 49 – Interrogazioni.....	pag. 20
Art. 50 – Risposta alle interrogazioni	pag. 20
Art. 51 – Interpellanze.....	pag. 21
Art. 52 – Svolgimento delle interpellanze.....	pag. 21
Art. 53 – Svolgimento congiunto di interpellanze ed interrogazioni.....	pag. 21
Art. 54 – Mozioni.....	pag. 21
Art. 55 – Svolgimento delle mozioni.....	pag. 22
Art. 56 – Votazione delle mozioni.....	pag. 22
Art. 57 – Sedute monotematiche.....	pag. 22
Art. 58 – Gettone di presenza, rimborso spese ed indennità ai consiglieri.....	pag. 22

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59 – Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.....	pag. 23
Art. 60 – Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio.....	pag. 23
Art. 61 – Entrata in vigore.....	pag. 23

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 CONSIGLIERI COMUNALI

L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica, dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ART. 2 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO – CONSIGLIERE ANZIANO.

La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Per la circostanza, è convocato dal Sindaco e presieduto dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'assemblea.

Nel caso di mancata elezione del Presidente dell'Assemblea nel corso della prima seduta del Consiglio, le convocazioni delle sedute successive sono effettuate comunque dal Sindaco.

L'avviso di convocazione è notificato tramite messo comunale agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va, contestualmente, partecipato al Prefetto.

ART. 3 PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

Nella prima seduta il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
- giuramento del Sindaco;
- elezione del Presidente dell'assemblea;
- presentazione, da parte del Sindaco, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- elezione della commissione elettorale comunale.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

ART. 4 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

Le modalità di costituzione e di modificazione dei gruppi consiliari sono disciplinate con riferimento all'art. 13 dello Statuto Comunale.

I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione dal Presidente del Consiglio.

Ogni gruppo è, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del capo-gruppo.

ART. 5 PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capigruppo e di ogni successiva variazione.

ART. 6 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale e dell'Ufficio di presidenza, concorrendo a definire la programmazione dei lavori consiliari, a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio e dei suoi organi, nonché ad esprimere pareri sull'ordine del giorno consiliare predisposto dal Presidente.

La conferenza dei capigruppo esercita, inoltre, le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento o da appositi incarichi conferiti dal Consiglio Comunale. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un funzionario dell'Ufficio di Presidenza. Copia del verbale è trasmessa ai singoli capigruppo.

Le riunioni della conferenza dei capi gruppo non sono pubbliche.

La conferenza dei capi-gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente del Consiglio stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 7 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

1° Commissione Consiliare Assetto del Territorio

Assetto del Territorio – Urbanistica- Lavori Pubblici – Polizia Municipale e Traffico.

2° Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione

Bilancio – Sviluppo Economico – Servizi demografici – Centro elettronico Personale – Tributi Statistica e toponomastica.

3° Commissione Consiliare Rapporti Sociali ed Affari Generali

Affari sociali – Pubblica Istruzione – Sport e tempo libero – Cultura – Informazione – Sanità – Igiene - Decentramento

I regolamenti sono esaminati di volta in volta dalle Commissioni competenti per materia.

Ogni commissione è composta da n. 13 consiglieri comunali. In caso di indisponibilità del Consigliere designato o di dimissioni del componente, le Commissioni si intendono validamente costituite, purchè con un numero non inferiore ai 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Le commissioni consiliari sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza.

Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o, in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.

Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Nessun consigliere può essere designato a far parte di più di una commissione.

Un consigliere che non possa intervenire a una seduta della propria commissione può essere sostituito da un collega del suo stesso gruppo appartenente ad altra commissione.

La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del consigliere interessato o, in mancanza, del capo del gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della commissione.

ART . 8
INFORMAZIONI AL CONSIGLIO SULLA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione, nonché, della elezione del Presidente e del vice-presidente di ciascuna di esse.

ART. 9
INSEDIAMENTO

La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio senza diritto di voto.

La commissione nella sua prima adunanza , procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del vice Presidente.

Le elezioni del Presidente e del vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

In caso di vacanza del Presidente per qualsiasi causa, il vicepresidente convoca la commissione entro 5 giorni dalla data della vacanza.

ART. 10
CONVOCAZIONE

Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

Il vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'assessore competente per materia.

ART. 11
FUNZIONAMENTO – DECISIONI

Per la validità della seduta, è richiesta la presenza di sette componenti la commissione.

Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza dei voti.

ART. 12
SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario nominato dal Segretario Comunale, previo parere favorevole del Presidente della Commissione; redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco, e al Presidente del Consiglio.

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

ART. 13 ASSEGNAZIONI AFFARI

Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni, concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo – politico amministrativo allo stesso attribuiti.

Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente della commissione stessa e al Presidente del Consiglio Comunale.

Spetta alle commissioni consiliari permanenti esaminare preventivamente, entro il termine di trenta giorni dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione, le istanze, petizioni e proposte regolarmente presentate da sottoporre al Consiglio Comunale, predisponendo una o più relazioni sul testo. Trascorso infruttuosamente il detto termine la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

La Giunta può sottoporre direttamente al Consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del Consiglio stesso di deferirne l'esame alle Commissioni competenti, ovvero, anticipare l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio, nelle more della espressione del parere da parte della Commissione competente.

Nell'esercizio delle proprie competenze, le commissioni consiliari permanenti possono richiedere l'audizione del Sindaco, dell'Assessore proponente o competente per materia delegata, di funzionari del Comune, di rappresentanti e funzionari delle istituzioni che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere.

Possono inoltre richiedere il parere di altra commissione fissando la data entro cui il parere stesso deve pervenire, nel rispetto del termine di cui al precedente comma 3.

ART. 14 SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta, diversamente stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito delle persone.

ART. 15. COMMISSIONI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

Il Consiglio, a mente dell'art. 44 del T.U. 267/00 può procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.

Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 16 ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Le adunanze del Consiglio Comunale sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Regolamento che sono integrative e coordinative di quelle contenute nel T.U.E.L 267/2000.

ART. 17 SEDE RIUNIONI

Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale, salvo i casi in cui la Giunta può, con provvedimento motivato e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che il Consiglio si svolga in altro luogo.

In tal caso, deve essere assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e ai consiglieri deve essere garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Per le riunioni fuori della sede comunale, il Presidente deve dare notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 18 SESSIONI

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le previsioni statutarie.

Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il Prefetto può riunire il Consiglio tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato dallo stesso, non provveda all'obbligo della convocazione.

ART. 19 CONVOCAZIONE

Il Presidente convoca i consiglieri con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.

L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente.

Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

Il personale incaricato della notifica deve documentare l'avvenuta notifica nelle forme stabilite dal Segretario Generale dell'ente.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24

ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio, sotto la responsabilità del Segretario comunale, deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, fin dalla convocazione della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 20 SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

La seduta di prima convocazione del Consiglio è valida se interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di prima convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le adunanze sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Consiglio.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 21 SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 19.

Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

Il giorno e l'ora della seduta di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente.

Ove fossero state programmate più sedute, si considera di seconda convocazione l'adunanza immediatamente successiva a quella dichiarata deserta. Di ciò deve essere data dal Presidente comunicazione scritta al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di “prima convocazione”.

ART. 22 PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

L'assessore partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni referenti e diritto di intervento, limitatamente alla materia delegata, ma senza diritto di voto.

La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 23 ORDINE DEL GIORNO

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo, stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo sesto comma.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, in modo tale da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Sono elencati, distintamente, nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione “seduta segreta”, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 25.

Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

Nell'ordine del giorno hanno la precedenza gli affari attinenti alla composizione degli organi istituzionali; seguono, le interrogazioni, le interpellanze, le ratifiche delle deliberazioni d'urgenza, gli argomenti sottoposti all'esame ed approvazione del Consiglio, e le mozioni dei vari consiglieri comunali.

L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è disposta dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 24 SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Il Presidente del Consiglio, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

I verbali vengono approvati per alzata di mano.

Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche per fatti personali.

ART. 25
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze consiliari.

Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, dispone per le eventuali riprese radiofoniche e televisive delle adunanze, salvo diversa decisione del Consiglio.

ART. 26
ADUNANZE SEGRETE

L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando si trattano argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o vengono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a soprassedere, senza ulteriori interventi.

Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, della Giunta e al Segretario Generale, il vice Segretario ed un addetto all'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 27
ADUNANZE APERTE

Quando si verificano le particolari condizioni previste dai regolamenti comunali o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentita la Giunta e la conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale.

Tali adunanze hanno carattere straordinario e, alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di circoscrizioni, di organismi di partecipazione popolare e di associazioni sociali, politiche, religiose, sindacali e, comunque, di enti e ordini interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi delle persone come sopra invitate, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale, non possono essere adottate deliberazioni o assunti provvedimenti, anche in linea di massima, che comportino impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 28
UDIENZE CONOSCITIVE

Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e, comunque, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà, successivamente, inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei consiglieri presenti.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 29 ORDINE DURANTE LE SEDUTE

Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 30 SANZIONI DISCIPLINARI

Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

Nella discussione degli argomenti il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure solo se riguardano atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

Non è consentito esprimere apprezzamenti che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.

Dopo un'ulteriore formale richiamo, avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula, per tutto il tempo della seduta.

La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

Il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e, quindi, dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 31 TUMULTO IN AULA

Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 32 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo; deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 33 PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente e al Consiglio.

Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

Le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri e gli altri partecipanti al Consiglio sono vietate.

Il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola a chi era iscritto a parlare.

Il Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento e al rispetto dei termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine l'oratore e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 34 SVOLGIMENTO INTERVENTI

Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni.

I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 35 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

E' facoltà della Giunta Comunale di ritirare la proposta iscritta all'ordine del giorno. Il Consiglio ne prende atto senza discussione. Analoga facoltà spetta ai consiglieri proponenti.

ART. 36 DURATA DEGLI INTERVENTI

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.

Dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione e nessuno abbia richiesto la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun consigliere può intervenire nella discussione per non più di due volte.

Ciascun intervento può avere la durata massima di 7 minuti.

Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione generale.

Dichiarata chiusa la discussione generale o, in caso di presentazione di emendamenti, la discussione sugli stessi, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, a un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a due minuti.

Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, per motivare una diversa espressione di voto.

I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti e ai piani territoriali ed urbanistici e loro varianti generali.

ART. 37 PRESENTAZIONE EMENDAMENTI

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, soppressioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione e di mozione.

Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente, anche durante l'adunanza e comunque prima della chiusura della discussione generale.

Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altro consigliere.

ART. 38 DISCUSSIONE EMENDAMENTI

Dopo la chiusura della discussione generale, il Presidente concede la parola al presentatore dell'emendamento, il quale ha due minuti di tempo per procedere all'istruzione del medesimo, così come previsto dall'art. 37 del presente regolamento.

Ogni consigliere ha facoltà di intervenire nella discussione per non più di due minuti.

ART. 39
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive, poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso in cui una proposta sia presentata da più consiglieri, un consigliere a favore e uno contro, per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, per non più di due minuti ciascuno.

ART. 40
FATTO PERSONALE

Costituisce fatto personale la censura sulla condotta del Sindaco, di un Consigliere o di un componente della Giunta o l'attribuzione ai medesimi di fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se l'interessato insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese. Gli interventi sul fatto personale non possono durare per più di cinque minuti.

Il Consiglio prende atto della conclusione della discussione senza votazione.

ART. 41
DICHIARAZIONI DI VOTO

A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 42
VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, scioglie la seduta.

ART. 43 VOTAZIONE

I consiglieri votano per alzata di mano; nel caso in cui pervenga la richiesta da almeno 3 consiglieri, è ammessa la votazione per appello nominale.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori nel caso di votazioni segrete, ne riconosce e proclama l'esito. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In tutte le ipotesi di votazione sopra descritte, si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Per i regolamenti e i bilanci, le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti, qualora non siano stati presentati emendamenti o avanzate proposte di votazione del provvedimento per singole parti, si procede alla discussione e alla votazione del testo nel suo complesso.
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale, corredato della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale, e le altre proposte comprese nello schema di deliberazione con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

ART. 44 IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

Quando si verificano irregolarità nella votazione, da chiunque segnalate, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi, però, soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 45 VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale provvede alla redazione del verbale e, in caso di sua assenza, il Vice Segretari. Il verbale deve contenere i punti principali della discussione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e il numero degli astenuti.

Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Generale.

ART. 46
REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI.

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

ART. 47
SEGRETARIO – INCOMPATIBILITA'

Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, liti o contabilità dei suoi parenti, del coniuge o affini sino al quarto grado o nel caso di conferimento di impieghi ai medesimi.

In tale ipotesi, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 48 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende dallo stesso dipendenti.

Il Sindaco, entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, deve disciplinare le modalità di accesso agli uffici da parte dei consiglieri.

Hanno, inoltre, diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e, quindi, meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

Tutti i consiglieri hanno, infine, diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta.

ART. 49 INTERROGAZIONI

Ogni consigliere ha la facoltà di interrogare e di interpellare il Sindaco e ogni singolo assessore sugli argomenti relativi all'attività dell'Amministrazione Comunale:

L'interrogazione consiste nella semplice domanda scritta o orale se un fatto sia vero o se una informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta; se la Giunta abbia preso o intenda prendere alcune decisioni su determinate questioni o comunque per sollecitare più informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

L'interrogazione scritta o orale può essere presentata anche durante l'adunanza consiliare e, qualora il consigliere richieda una risposta scritta, il Sindaco deve rispondere entro trenta giorni dalla richiesta.

Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco può riservarsi di rispondere nella prima seduta utile.

Le caso che le interrogazioni presentate sia di numero considerevole, il Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire il numero massimo di interrogazioni e/o interpellanze da discutere nella seduta del Consiglio Comunale, o di convocare una seduta monotematica.

ART. 50 RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

Le risposte alle interrogazioni che non vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato nella seduta prevista, devono essere date – di norma – all'inizio della seduta successiva. Esse non possono avere durata superiore a sette minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

La replica non può avere durata superiore a due minuti.

Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

ART. 51 INTERPELLANZE

Il consigliere può presentare per iscritto al Presidente del Consiglio l'interpellanza.

Essa consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Dovrà rispondere per iscritto, nel caso in cui la richiesta preveda la risposta scritta.

ART. 52 SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, nella seduta fissata per la discussione, per un tempo non superiore a sette minuti.

Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 53 SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente nella seduta fissata per la discussione. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a sette minuti.

ART. 54 MOZIONI

Uno o più consiglieri possono presentare la mozione che consiste in un documento motivato, sottoscritto dai firmatari e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

La mozione è presentata al Presidente del Consiglio che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART. 55
SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

Le mozioni devono essere svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata , all'occorrenza, solo dal proprio firmatario o da uno degli altri firmatari per un tempo non superiore a sette minuti.

Possono partecipare alla discussione, per un tempo comunque non superiore a sette minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore competente per materia, oltre al Sindaco. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i sette minuti.

Sono ammessi ulteriori interventi esclusivamente per dichiarazioni di voto.

ART. 56
VOTAZIONE DELLE MOZIONI

E' ammessa la votazione della mozione nel suo complesso ed è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Allorché tre consiglieri facciano richiesta di votazione per parti distinte e separate, la votazione della mozione è svolta per le medesime parti e successivamente sul complesso della mozione stessa.

ART. 57
SEDUTE MONOTEMATICHE

Su richiesta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati , al fine di garantire la snellezza delle operazioni consiliari, lo svolgimento della discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni può avvenire nel corso di una seduta consiliare appositamente convocata.

ART. 58
GETTONE DI PRESENZA, RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' AI CONSIGLIERI

I gettoni di presenza spettanti a ciascun consigliere per la partecipazione a sedute di Consiglio e di Commissioni formalmente costituite vengono liquidati trimestralmente dal dirigente competente.

Qualora il consigliere abbia fatto richiesta di trasformazione del gettoni di presenza in indennità di funzione, anch'essa da liquidarsi trimestralmente, dall'importo di questa, fissato annualmente dal Consiglio comunale verrà detratta una somma pari al gettone di presenza, fissato pur esso annualmente, per ogni assenza dalle sedute degli organi collegiali di cui far parte.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 59

ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli Uffici della segreteria comunale, a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura.

ART. 60

AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, L'Amministrazione Comunale può mettere a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.

In tal caso l'amministrazione prevede una struttura organizzativa di riferimento con personale autorizzato a prestare la propria attività durante l'orario di servizio per garantire l'operatività dei gruppi consiliari.

In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.

Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un dirigente/responsabile del servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Presidente.

Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

ART. 61

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Entra trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà data applicazione all'articolo 7.